

Webinar - Pillole di novità fiscali

**Nuova procedura per le
dichiarazioni di intento e novità
sulla prova della cessione
intracomunitaria**

Udine, 21-22 maggio 2020

a cura di Marcello Orsatti
fiscalista di Confindustria Udine

DICHIARAZIONI D'INTENTO

DECRETO CRESCITA 2019

D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58

Art. 12-septies - **Semplificazioni** in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

- comma 1 → introduce le semplificazioni
- comma 2 → inasprisce le sanzioni per il fornitore
- comma 3 → provvedimento attuativo Agenzia Entrate entro il 29/8/2019 (pubblicato il 27/2/2020)
- comma 4 → decorrenza 1° gennaio 2020

NOVITA' IN SINTESI

Adempimenti abrogati

- eliminazione dell'obbligo di inviare la D.I. al fornitore
- abrogazione dei registri delle D.I. per l'esportatore abituale e per il fornitore
- abrogazione del quadro VI nella dichiarazione Iva dove il fornitore indicava i protocolli delle D.I. ricevute e le partite Iva dei clienti

Novità

- nuovo modello di D.I. dal 28 aprile 2020
- D.I. disponibili nel cassetto fiscale
- Il fornitore deve indicare in fattura il protocollo di ricezione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (per l'importatore nella dichiarazione doganale)
- Il fornitore deve riscontrare le D.I. nel cassetto fiscale prima di effettuare l'operazione pena la sanzione dal 100 al 200% dell'Iva

PROVVEDIMENTO 27 FEBBRAIO 2020

L'Agenzia delle Entrate, **a partire dal 2 marzo 2020**, ha reso disponibili le D.I. nel cassetto fiscale del fornitore e del cliente.

COS'È IL CASSETTO FISCALE? DA NON CONFONDERSI CON IL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/cassetto-fiscale>

Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali, dati di condono e concordati, dati dei rimborsi, dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, dati patrimoniali (atti del registro).

D.I. NEL CASSETTO FISCALE

The screenshot displays the 'Cassetto Fiscale' (Tax Box) web interface. At the top, a navigation bar includes links for 'Servizi per', 'Ricevute', 'Software', 'Comunicazioni', 'MOSS', 'Consultazioni', 'Deleghe', 'Servizi Ipotecari e Catastali OMI', 'Profilo Utente', 'Assistenza', and 'Contatti'. On the left, a 'Menu di Cassetto Fiscale cliente' lists various services: 'L'Agenzia scrive', 'Consultazioni', 'Anagrafica', 'Dichiarazioni Fiscali', 'ISA / Studi di Settore', 'Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili in compensazione', 'Comunicazioni', 'Dichiarazioni di Intento - destinatario', 'Rimborsi', 'Versamenti', 'Dati del Registro', and a 'Cambia cliente' button at the bottom.

The main content area is titled 'Cassetto fiscale del cliente' and 'Dichiarazioni di Intento - destinatario'. Below the title, a 'Annualità disponibili' (Available Years) section shows a row of buttons for the years 2020, 2019, 2018, and 2017. The '2020' button is highlighted.

Below the year selection, the section 'Identificativi telematici delle dichiarazioni presentate per l'anno 2020' (Telematic identifiers of declarations presented for the year 2020) lists a single entry: 'Dichiarazione n. 19121309001242410 - 000692 altro soggetto 00167460302'. A handwritten arrow points from this entry to the text 'CLICCHI QUI SI APRE LA DICH. D'INTENTO' (Click here to open the declaration of intent).

D.I. NEL CASSETTO FISCALE

Servizi per | Ricevute | Software | Comunicazioni | MOSS | Consultazioni | Deleghe | Servizi ipotecari e Catastali CMI | Profilo Utente | Assistenza | Contatti

Menu di Cassetto Fiscale cliente

- ☒ L'Agenzia scrive
- Consultazioni**
 - Anagrafica
 - Dichiarazioni Fiscali
 - ISA / Studi di Settore
 - Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili in compensazione
- Comunicazioni**
 - Dichiarazioni di intento - destinatario**
 - Rimborsi
 - Versamenti
 - Dati del Registro
- Cambia cliente**

Cassetto fiscale del cliente **DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE GIUSEPPE BORDIGNON**

Dichiarazione di INTENTO

Annualità disponibili

2020	2019	2018	2017
------	------	------	------

Dichiarazione n. 19121309001242410 - 000692 presentata nell'anno 2020

Numero/Anno attribuiti dal dichiarante **00694 / 2020**


Dati del Dichiarante

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA Codice Fiscale **00167460302** Partita IVA **00167460302**

Dati relativi al Rappresentante firmatario della dichiarazione

Codice Fiscale **000000000000** carica **Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio amministratore (1)**

D.I. NEL CASSETTO FISCALE

 Data: 14/05/2020 - Ore: 18:12:08 - Utente: ~~XXXXXXXXXX~~
Soggetto: ~~XXXXXXXXXX~~
Identificativo dichiarazione: 09001242410 - 0000692 del 13/12/2019

MOD. DI



DICHIARAZIONE D'INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI
SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

PROVVEDIMENTO 27 FEBBRAIO 2020

Nuovo modello di D.I. → obbligatorio dal 28 aprile 2020.

Unica novità → eliminazione nel frontespizio del riquadro (in alto a destra) riservato al numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento e all'anno di riferimento, sia per l'esportatore abituale che per il fornitore.

D.I. VECCHIA



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero	Anno
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
Attribuito dal fornitore o prestatore	

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sesso (M/F)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
RECAPITI	Telefono prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio		
DICHIARAZIONE	Integrativa		
	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>		
	e chiedo di acquistare o importare		
	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/>		
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/>		
	operazioni comprese nel periodo da <input type="text"/> giorno mese anno a <input type="text"/> giorno mese anno		
	<input type="checkbox"/> Dogana		
	Altra parte contraente		
	Codice fiscale	Partita IVA	
FIRMA	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)
	FIRMA <input type="text"/>		

D.I. NUOVA

DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale		Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome	Sesso (M/F)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome		Nome	Sesso (M/F)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
RECAPITI	Telefono prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio			
DICHIARAZIONE	Integrativa			
	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>			
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>			
	La dichiarazione si riferisce a:			
	una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/>			
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/>			
	<input type="checkbox"/> Dogana			
	Altra parte contraente			
	Codice fiscale		Partita IVA	
FIRMA	Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome	Sesso (M/F)
	FIRMA <input type="text"/>			

OBBLIGO DI PROTOCOLLO IN FATTURA

Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento da parte dell'Agenzia delle Entrate è **composto da 23 cifre**:

- le prime 6 cifre sono la data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate AAMMGG
- seguono 11 cifre
- segue un progressivo di 6 cifre (es. 000001).

Attenzione: in fattura il fornitore deve indicare **tutti e 23 i numeri** che compongono il protocollo.

Nel tracciato xml della fattura elettronica non esiste un campo specifico dove inserire il protocollo. E' possibile utilizzare un campo liberamente editabile (es. causale) oppure, a livello di singola linea fattura, il blocco "altri dati gestionali" (faq n. 14 del 27 novembre 2018 e n. 49 del 21 dicembre 2018).

ABROGAZIONE DEL QUADRO VI

Abrogazione dell'obbligo per il fornitore di riepilogare nella dichiarazione Iva (quadro VI) i dati delle D.I. ricevute (protocollo e partita Iva del cliente).

Attenzione: nella dichiarazione IVA 2020 sul 2019 il quadro VI è ancora presente e deve essere compilato.

ABROGAZIONE DEL QUADRO VI

QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente

Partita IVA

1

VI1 Numero protocollo

2

1

VI2

2

1

VI3

2

1

VI4

2

1

VI5

2

1

VI6

2

ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI INVIARE LA D.I. AL FORNITORE

L'unico adempimento fiscalmente rilevante per l'esportatore abituale resta l'invio telematico della D.I. all'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: l'esportatore abituale che non comunica ai fornitori (in forma libera) l'esistenza della D.I. nel cassetto fiscale rischia di ricevere fatture con Iva.

Risposta Agenzia Entrate 11 luglio 2018 a istanza di consulenza giuridica di Assonime

L'emissione di fattura con Iva in presenza di D.I. non è un comportamento fiscalmente sanzionabile per il fornitore e non comporta l'indetraibilità dell'Iva per il cliente.

ABROGAZIONE DEI REGISTRI DELLE D.I.

Eliminazione dell'obbligo di registrare le D.I. in apposito registro (oppure nei registri Iva) sia per l'esportatore abituale che per il suo fornitore.

PROCEDURA PER L'ESPORTATORE ABITUALE

ANTE SEMPLIFICAZIONI	POST SEMPLIFICAZIONI
<ul style="list-style-type: none">➤ redigere e numerare la D.I.➤ inviare telematicamente la D.I. all'Agenzia delle Entrate➤ inviare al fornitore la D.I. unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate contenente il protocollo di ricezione➤ registrare entro 15 giorni la D.I. in apposito registro➤ conservare la D.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ inviare telematicamente la D.I. all'Agenzia delle Entrate➤ comunicare in forma libera al fornitore l'esistenza della D.I. nel cassetto fiscale → non obbligatorio ma altamente consigliato

PROCEDURA PER IL FORNITORE

ANTE SEMPLIFICAZIONI	POST SEMPLIFICAZIONI
<ul style="list-style-type: none">➤ riscontrare telematicamente il protocollo di ricezione della D.I. sul sito delle Entrate nella funzione di libero accesso➤ numerare e registrare entro 15 giorni la D.I. ricevuta in un apposito registro➤ indicare nella fattura gli estremi della D.I. (numero e anno)➤ riepilogare i dati delle D.I. ricevute nel quadro VI della dichiarazione Iva➤ conservare la D.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ riscontrare telematicamente la D.I. nel proprio cassetto fiscale➤ indicare in fattura gli estremi del protocollo

D.I. IN DOGANA

Nulla cambia per le D.I. in Dogana.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle D.I. per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle D.I. e delle ricevute di presentazione → procedura operativa dal 2015 (nota Agenzia Dogane 20 maggio 2015 n. 58510).

Confermata la possibilità di utilizzare una D.I. anche per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento (nota Agenzia Dogane 12 luglio 2019 n. 69283).

Responsabilità dello spedizioniere doganale con rappresentanza indiretta → interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020

Per l'Agenzia delle Entrate non è ancora possibile poter determinare in tempo reale la costituzione del plafond... *«si ritiene inverosimile che un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione di intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità.»*.

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER IL FORNITORE

Art. 7 comma 4-bis D.Lgs. 471/97 - VECCHIO

E' punito con la sanzione da 250 a 2.000 € il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) D.P.R. 633/72 prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 7 comma 4-bis D.Lgs. 471/97 - NUOVO

E' punito con la **sanzione dal 100 al 200% dell'Iva**, il cedente o prestatore che **effettua** cessioni o prestazioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) D.P.R. 633/72 **senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento.**

QUESTIONI APERTE

1^a questione: da quando decorrono le nuove disposizioni?

2^a questione: il fornitore deve dimostrare di aver riscontrato telematicamente la D.I. per evitare la sanzione? E come può fare?

3^a questione: a partire da quale data il fornitore può fatturare operazioni senza IVA utilizzando la D.I. riscontrata nel cassetto fiscale?

PROVA DELLA CONSEGNA NELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

CESSIONE INTRA: REQUISITI

Per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile Iva art. 41 D.L. 331/93 devono sussistere TUTTI i seguenti requisiti:

- 1 onerosità dell'operazione;
2. trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
3. status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario → iscrizione al Vies;
- 4. effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.**

DIRETTIVA UE n. 1910/2018 art. 138: l'omessa/errata compilazione degli elenchi Intrastat può far venire meno la non imponibilità.

REGOLAMENTO VS PRASSI

Regolamento Ue n. 282 del 2011

Articolo 45-bis introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 → **applicabile dal 1° gennaio 2020 in tutti gli Stati UE.**

Prassi italiana

- risoluzione del 28 novembre 2007 n. 345/E
- risoluzione 15 dicembre 2008 n. 477/E
- risoluzione 25 marzo 2013 n. 19/E
- risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E
- risposta a interpello 8 aprile 2019 n. 100
- risposta a interpello 23 aprile 2020 n. 117
- circolare Agenzia Entrate 12 maggio 2020 n. 13

REGOLAMENTO VS PRASSI

Circolare n. 13 del 12 maggio 2020

*Così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, la scrivente ritiene che, allo stato, **in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale**, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni.*

*Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è **comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria** (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).*

ART. 45-BIS REGOLAMENTO 282/2011

Trasporto con mezzi propri del cedente o del cessionario

Note esplicative “quick fixes 2020” → è esclusa l’applicazione del regolamento se il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore (par. 5.3.5).

Questo perché gli elementi di prova richiesti dal Regolamento devono provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente.

ART. 45-BIS PAR.1 LETT. A REGOLAMENTO 282/2011

Trasporto effettuato per conto del CEDENTE

- dichiarazione in cui il CEDENTE attesta che i beni sono stati spediti o trasportati per suo conto in un altro Stato membro
- **almeno 2** dei seguenti documenti rilasciati da soggetti terzi e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente:
 - a. DDT o CMR firmati dal vettore;
 - b. polizza di carico;
 - c. fattura di trasporto aereo;
 - d. fattura dello spedizioniere.

segue →

ART. 45-BIS PAR.1 LETT. A REGOLAMENTO 282/2011

➤ In alternativa:

Almeno 1 dei seguenti documenti:

- DDT o CMR firmati dal vettore;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura dello spedizioniere.

Almeno 1 dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa del trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità estera attestanti l'arrivo dei beni;
- ricevuta rilasciata da un depositario.

ART. 45-BIS PAR. 1 LETT. B REGOLAMENTO 282/2011

Trasporto effettuato per conto del CESSIONARIO

- **dichiarazione del CESSIONARIO** dalla quale devono risultare la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente. La certificazione deve essere consegnata al venditore **entro il 10 del mese successivo alla cessione** (termine non perentorio cfr. par. 5.3.8. delle Note Esplicative).
- **almeno 2** dei seguenti documenti rilasciati da soggetti **terzi e indipendenti** sia dal venditore che dall'acquirente:
 - DDT o CMR firmati dal vettore;
 - polizza di carico;
 - fattura di trasporto aereo;
 - fattura dello spedizioniere.

segue →

ART. 45-BIS PAR. 1 LETT. B

REGOLAMENTO 282/2011

➤ In alternativa

Almeno 1 dei seguenti documenti:

- DDT o CMR firmati dal vettore;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura dello spedizioniere.

Almeno 1 dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa del trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità estera attestanti l'arrivo dei beni;
- ricevuta rilasciata da un depositario.

PRASSI ITALIANA

Risoluzione n. 345 del 28/11/2007

- fattura
- Intrastat
- documento di trasporto (CMR), timbrato e firmato dal trasportatore al momento della presa in carico della merce e dal cliente UE al momento della ricezione delle merci;
- documentazione bancaria attestante il pagamento del corrispettivo da parte del cliente UE;
- altra documentazione attestante l'impegno contrattuale tra le parti.

PRASSI ITALIANA

Risoluzione n. 477/E del 15/12/2008 (franco fabbrica)

*Le indicazioni fornite nel precedente documento di prassi devono essere intese a mero titolo esemplificativo pertanto è possibile fornire la prova tramite **qualsiasi altro documento ritenuto idoneo a dimostrare l'arrivo dei beni nella UE.***

Quali potrebbero essere gli altri documenti idonei a dimostrare la consegna nella UE? Secondo Assonime circolare n. 41/2008:

- lettera di credito;
- certificati di assicurazione commerciale relativa al trasporto delle merci;
- certificati di controllo;
- certificazione sanitaria;
- **una conferma scritta dell'acquirente del ricevimento delle merci.**

PRASSI ITALIANA

Risposta Agenzia Entrate a interpello n. 1412933 del 4 novembre 2010 (mai pubblicata)

*«Ciò posto, si è dell'avviso che nelle predette ipotesi di cessione franco fabbrica possa tuttavia essere accettata, quale prova giustificativa della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una **dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell'altro Stato membro.** Ovviamente gli altri documenti amministrativi richiamati da.....potranno comunque essere utilmente prodotti al fine di consentire una più completa valutazione circa l'effettività dell'avvenuta cessione intracomunitaria.».*

PRASSI ITALIANA

Risoluzione n. 19 del 25/3/2013

In mancanza di CMR cartaceo, la prova della cessione intracomunitaria può essere fornita dal **CMR elettronico** o dalle **informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (tracking)** → trattandosi di documenti non elettronici devono essere stampati.

Tempistica di acquisizione della prova → l'Agenzia delle Entrate suggerisce agli operatori di avere diligenza nell'acquisire e conservare la documentazione **appena questa si renda disponibile**.

PRASSI ITALIANA

Risoluzione n. 71 del 24 luglio 2014

Cessione intracomunitaria Italia – Francia di un'imbarcazione da diporto a cura del cessionario via mare (no CMR):

- fattura, pagamento, Intrastat;
- accordi contrattuali e documentazione commerciale che attestino il passaggio di proprietà;
- documenti da cui risulti la cancellazione da parte del cedente dell'imbarcazione dal registro nautico italiano e l'iscrizione nel registro nautico francese;
- dichiarazione da parte del cessionario, corredata da idonea documentazione (ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attestino di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese.

PRASSI NAZIONALE

Risposta a interpello n. 100 dell'8/4/2019

- ddt firmato dal trasportatore per presa in carico
- dichiarazione del cliente dove sono riportati i seguenti dati:
 - identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
 - riferimento della fattura di vendita;
 - riferimento della fattura logistica (documento interno);
 - data della fattura;
 - data del ddt;
 - data della destinazione delle merci, del paese di destinazione e dell'anno di ricezione delle merci stesse;
 - dichiarazione del cessionario *“le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)”*.

Risposta → prova ok per la prassi italiana **e conforme al Regolamento.**

PRASSI ITALIANA

Risposta a interpello n. 117 del 23/4/2020

- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- Intrastat.

Risposta → prova ok per la prassi italiana **e conforme al Regolamento.**

RIEPILOGO

Trasporto	Regolamento	Prassi italiana
Mezzi propri del cedente	Non applicabile	Semplice applicazione
Per conto del cedente	Semplicissima applicazione	Semplice applicazione
Mezzi propri del cessionario	Non applicabile	Abbastanza semplice applicazione con le risposte 2019 e 2020
Per conto del cessionario	Difficile applicazione	Abbastanza semplice applicazione con le risposte 2019 e 2020